Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 5 aprile 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 91 DEL 5 APRILE 1975:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. **84.**

Tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali, per la elezione dei consigli provinciali di Como, Varese, Padova, Verona, L'Aquila, Benevento, Cagliari, Nuoro e Oristano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. **85.**

Aggiornamento della denominazione e della descrizione delle circoscrizioni dei collegi uninominali di Montalbano Jonico I e Montalbano Jonico II, per la elezione del consiglio provinciale di Matera.

DECRETO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 20 marzo 1975.

Tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali, per la elezione del consiglio provinciale di Trieste.

(2746)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1975, n. **81.**

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 81. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario e rispettandone le condizioni, l'eredità disposta dal sig. Aldo Ramella con testamento olografo pubblicato per atto 22 maggio 1973, n. 70461 di repertorio, a rogito dott. Cesare Belmondo, notaio in Diano Marina.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1975, n. **82.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'incorporazione del convento delle suore mantellate di Santa Giuliana, in Firenze, nella congregazione delle mantellate serve di Maria, in Pistoia.

N. 82. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 17 marzo 1965, relativo all'incorporazione, con effetto estintivo, del convento delle suore mantellate di Santa Giuliana, in Firenze, nella congregazione delle mantellate serve di Maria, in Pistoia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1975, n. **83.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione dell'associazione laicale a scopo di religione e di culto « A servizio della Divina Misericordia », in Valenzano.

N. 83. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Associazione al servizio della Divina Misericordia » assunta dall'associazione laicale a scopo di religione e di culto « A servizio della Divina Misericordia », in Valenzano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 17

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60)

All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, concernente: « Norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 602, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, nonchè modificazione dell'art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1975, nel contesto del nuovo articolo 100-*sexies*, in luogo di: « ... di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. *597* ... », leggasi: « ... di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero *600* ... ».

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.

Recupero e nuova assegnazione di trentaquattro posti di professore universitario di ruolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed, in particolare, l'art. 1 che istituisce, tra l'altro, duemilacinquecento nuovi posti di professore universitario di ruolo per l'anno accademico 1973-74;

Visti gli organici delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il quarto comma dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 580;

Accertato che alcune facoltà e scuole non hanno provveduto entro i limiti di tempo fissati dal predetto quarto comma a coprire i posti comunque disponibili nei propri organici, sia per concorso che per trasferimento;

Tenuta presente, tra l'altro, l'esigenza di integrare l'organico dei professori di ruolo di quelle facoltà rette da un comitato tecnico o di nuova istituzione al fine di assicurarne il normale funzionamento;

Decreta:

Art. 1.

I provvedimenti con i quali sono stati a suo tempo assegnati i posti di professore universitario di ruolo alle varie facoltà delle università e degli istituti di

istruzione universitaria sono parzialmente modificati nel senso che i posti di cui appresso, disponibili a tutti gli effetti, sono detratti dall'organico delle facoltà sottoindicate:

	Numero dei posti
Università di Bari:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di magistero	4
Facoltà di ingegneria	1
Università di Cagliari:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	2
Università di Genova:	
Facoltà di scienze politiche	2
Università di Messina:	
Facoltà di economia e commercio	3
Facoltà di magistero	1
Facoltà di medicina veterinaria	1
Università di Milano:	
Facoltà di giurisprudenza	2
Università di Napoli:	
Facoltà di giurisprudenza	5
Facoltà di lettere e filosofia	1
Università di Padova:	
Facoltà di giurisprudenza	2
Università di Palermo:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Facoltà di lettere e filosofia	1
Facoltà di magistero	3
Università di Roma:	
Facoltà di economia e commercio	2
Università di Sassari:	
Facoltà di giurisprudenza	1
Istituto universitario navale di Napoli:	
Facoltà di economia marittima	1
Totale	34

Art. 2.

I trentaquattro posti di professore universitario di ruolo recuperati con il predetto art. 1 sono attribuiti alle seguenti facoltà universitarie ed istituti di istruzione universitaria nella misura a fianco di ciascuno indicata:

	Numero dei posti
Università di Ancona:	
Facoltà di ingegneria	1
Università di Bari:	
Facoltà di agraria	2
Facoltà di medicina veterinaria	1
Università della Calabria:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	2
Facoltà di ingegneria	3
Università di Firenze:	
Facoltà di ingegneria	2
Università di Lecce:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	2
Università di Napoli:	
Facoltà di medicina e chirurgia (2° facoltà)	2
Università di Padova:	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Università di Pavia:	
Facoltà di ingegneria	1
Università di Perugia:	
Facoltà di economia e commercio	4
Università di Salerno:	
Facoltà di lettere e filosofia	1
Università di Sassari:	
Facoltà di magistero	2
Università di Siena:	
Facoltà di magistero	2
Università di Trieste:	
Facoltà di lingue e letterature straniere	2
Università di Venezia:	
Facoltà di lettere e filosofia	2
Istituto universitario orientale di Napoli:	
Facoltà di scienze politiche	2
Facoltà di lettere e filosofia	2
Totale	34

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1975
Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 229

(2653)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1974.

Normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1975.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1969 relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 5-*bis* del 19 maggio 1972 del Ministro per i trasporti emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1972;

Vista la nota n. R.313/265/41459 del 29 luglio 1974 con la quale, in conformità della procedura stabilita dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, e interministeriale 19 maggio 1972, n. 5-*bis*, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta ad ottenere la normalizzazione dei conti dell'Azienda stessa per l'esercizio 1974 ed il conguaglio, allo stesso titolo, per l'esercizio 1972;

Vista la delibera favorevole n. 30 adottata in merito alla anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nelle adunanze n. 19 e n. 21 del 31 maggio 1974 e dell'11 giugno 1974;

Decreta:

Art. 1.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee citato nelle premesse e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applica per l'anno finanziario 1975, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo di previsione, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento (CEE)	Specificazione degli oneri	Importi lire
II	Spese per assegni familiari . .	5.561.000.000
III	Spese per le pensioni . . .	21.740.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello .	12.605.000.000
VIII	Oneri finanziari relativi alla quota parte dei prestiti destinata alla ricostruzione ed alla ripartizione del materiale e degli impianti distrutti o danneggiati per cause di guerra	967.767.000
X	Spese per gli assegni e gli scatti biennali di stipendio agli ex combattenti e per i congedi speciali ai mutilati ed invalidi di guerra	18.624.000.000
XV	Oneri finanziari dovuti alla mancata normalizzazione nel passato:	
	1 - Interessi relativi alla quota-parte dei prestiti destinata al riclassamento ed al rinnovamento degli impianti	66.538.346.000
	2 - Oneri finanziari (capitale e interessi) relativi ai prestiti contratti per la copertura dei disavanzi di gestione	202.149.741.000
	Totale. . .	328.185.854.000

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1975, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Art. 3.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee, citato nelle premesse, e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano, per l'anno finanziario 1972, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo definitivo, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento (CEE)	Specificazione degli oneri	Importi lire
II	Spese per assegni familiari . .	5.561.000.000
III	Spese per le pensioni	21.740.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello .	12.605.000.000
VIII	Oneri finanziari relativi alla quota parte dei prestiti destinata alla ricostruzione ed alla riparazione del materiale e degli impianti distrutti o danneggiati per cause di guerra	4.337.926.000
	Totale. . .	44.243.926.000

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 4.

L'importo di L. 12.762.000.000, corrispondente alla differenza fra l'importo di L. 44.243.926.000 di cui al precedente art. 3 e l'importo di L. 31.481.926.000 di cui all'art. 2 del decreto interministeriale n. 5-*bis* del 19 maggio 1972, è rimborsato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1975.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1974

Il Ministro per i trasporti
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2521)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1974.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal mantenimento di alcuni obblighi di servizio pubblico per l'esercizio finanziario 1975.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico; per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi; per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visti i decreti n. 12 del 27 novembre 1972, art. 3, e n. 13 del 27 novembre 1972, art. 2, entrambi del Ministro per i trasporti emanati di concerto con il Ministro per il tesoro, i quali, ai citati articoli, prevedono la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1972;

Vista la nota n. R.313/265/41458 del 29 luglio 1974, con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta a ottenere la soppressione degli obblighi di servizio pubblico che comportano svantaggi economici per la stessa Azienda o, in mancanza di tale soppressione, il rimborso dei relativi oneri;

Vista ancora la sopracitata nota R.313/265/41458 del 29 luglio 1974 con la quale, in conformità del paragrafo 2 dell'art. 13 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, nonchè dei decreti interministeriali Trasporti-Tesoro n. 12, art. 3, e n. 13, art. 2, entrambi del 27 novembre 1972, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda per ottenere il conguaglio tra gli importi a suo tempo accordati, a titolo di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico, in sede di previsione per l'esercizio 1972 e quelli definitivamente accertati in sede consuntiva nello stesso anno;

Vista la delibera favorevole n. 30/1974 adottata in merito alle anzidette domande dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nelle adunanze n. 19 e n. 21 del 31 maggio 1974 e dell'11 giugno 1974;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti obblighi di servizio pubblico, di cui è stata chiesta la soppressione con la nota R.313/265/41458 del 29 luglio 1974 citata nelle premesse, debbono essere mantenuti per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, valutata in funzione degli elementi indicati al paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191/69:

a) obbligo di esercizio delle linee a scarso traffico elencate nell'allegato 1;

b) obbligo di esercizio degli impianti passivi, posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare, elencati nell'allegato 2;

c) obbligo di esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna, di cui all'allegato 3;

d) obbligo di esercizio dei servizi automobilistici sostitutivi di quelli ferroviari elencati nell'allegato 4;

e) obblighi tariffari elencati nell'allegato 5 (esclusi i trasporti postali);

f) obbligo tariffario per il trasporto degli effetti postali, di cui all'allegato 5.

Art. 2.

Gli importi spettanti, per l'esercizio 1975, alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 e del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee numero 1191/69, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui al precedente art. 1, sono stabiliti, a titolo di previsione, nelle seguenti misure:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L.	83.745.600.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	»	3.479.331.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna	»	2.999.700.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	»	287.700.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	»	80.229.821.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	»	17.039.700.000
Totale . . .	L.	187.781.852.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti nei citati allegati 1 (linee a scarso traffico), 2 (impianti passivi), 3 (servizi di traghetto tra il Continente e la Sardegna), 4 (servizi sostitutivi) e 5 (obblighi tariffari e postali) al presente decreto.

Art. 3.

Gli importi stabiliti a titolo di previsione nel precedente art. 2 saranno conguagliati con quelli definitivi che saranno accertati sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1975.

Art. 4.

La compensazione finanziaria, a titolo di conguaglio, di cui al regolamento n. 1191/69, art. 1, paragrafo 4, e art. 6, paragrafo 2, del Consiglio delle Comunità europee si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno 1972, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi

di servizio pubblico elencati nel precedente art. 1 del presente decreto e per gli importi, fissati a titolo definitivo, nelle misure appresso indicate:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L.	83.745.600.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	»	3.479.331.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna	»	2.999.700.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	»	287.700.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	»	80.229.821.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	»	17.039.700.000
Totale . . .	L.	187.781.852.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti nei citati allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al presente decreto.

Art. 5.

L'importo totale di L. 42.529.768.000, corrispondente alla differenza fra l'importo totale di L. 187.781.852.000, di cui al precedente art. 4, e l'importo totale di L. 145.252.084.000, di cui ai citati decreti interministeriali n. 12, art. 2 e n. 13, art. 1 entrambi del 27 novembre 1972, è rimborsato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1975.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1974

Il Ministro per i trasporti
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2522)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1974.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'applicazione dei prezzi e condizioni particolari in favore di categorie sociali particolari per l'esercizio finanziario 1975.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 13 del 27 novembre 1972 del Ministro per i trasporti emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1972;

Vista la nota n. R.313/265/41457 del 29 luglio 1974, con la quale, in conformità delle procedure stabilite dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 e interministeriale 27 novembre 1972, n. 13, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda di compensazione finanziaria, per l'esercizio 1975 e di conguaglio, per l'esercizio 1972, degli oneri derivanti dall'applicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di categorie sociali particolari;

Vista la delibera favorevole n. 30/1974 adottata in merito all'anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nelle adunanze n. 19 e n. 21 del 31 maggio 1974 e dell'11 giugno 1974;

Decreta:

Art. 1.

La compensazione finanziaria di cui al paragrafo 3 dell'art. 1 del regolamento n. 1191/69 del Consiglio delle Comunità europee, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per l'anno finanziario 1975, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo di previsione, qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . .	L.	78.214.899.000

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1975, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Art. 3.

La compensazione finanziaria di cui al regolamento n. 1191/69, art. 1, paragrafo 3, del Consiglio delle Comunità europee si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno 1972, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo definitivo qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari . . .	L.	6.004.235.000

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 4.

L'importo di L. 3.134.856.000, corrispondente alla differenza fra l'importo di L. 6.004.235.000 di cui al precedente art. 3 e l'importo di L. 2.869.379.000, di cui all'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 13 del 27 novembre 1972, è rimborsato dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1975.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1974

Il Ministro per i trasporti
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2523)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1974.

Normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1971.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1969 relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, emanato in forza della legge suddetta, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, pure emanato in forza della legge sopra citata, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 3468 del 13 marzo 1971 del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1971;

Vista la nota n. R.31/265/69832 del 22 novembre 1973 con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta ad ottenere la normalizzazione dei conti dell'Azienda stessa in via definitiva per l'esercizio 1971;

Vista la delibera favorevole n. 38 adottata in merito alla anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella adunanza n. 30 del 12 settembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee citato nelle premesse e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano, per l'anno finanziario 1971, agli oneri, e per gli importi netti, fissati a titolo definitivo, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento (CEE)	Specificazione degli oneri	Importi lire
II	Spese per assegni familiari . .	5.523.000.000
III	Spese per le pensioni	27.084.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello .	12.074.000.000
VIII	Oneri finanziari relativi alla quota parte dei prestiti destinata alla ricostruzione ed alla riparazione del materiale e degli impianti distrutti o danneggiati per cause di guerra	4.337.666.530
	Totale. . .	49.018.666.530

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'importo di L. 34.936.000.000, corrispondente alla differenza fra l'importo di L. 49.018.666.530 di cui al precedente art. 1 e l'importo di L. 14.082.666.530, di cui all'art. 1 del decreto interministeriale n. 3468 del 13 marzo 1971, sarà rimborsato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'esercizio 1975.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1974

Il Ministro per i trasporti
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2524)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1974.

Sostituzione di componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1972 con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Considerato che alcuni membri del consiglio di amministrazione sono stati collocati a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e ritenuta l'opportunità di procedere alla loro sostituzione;

Viste le designazioni fatte al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il resto del decreto ministeriale 4 dicembre 1972 richiamato nella premessa, sono nominati, con decorrenza dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, i signori:

Taraglio dott. Ferdinando, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Francesco La Rosa;

Barone dott. Ennio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Pasquale Barracano;

Zuchegna dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Gustavo La Porta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1974

Il Ministro: DE MITA

(2722)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1975.

Nomina del presidente della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 64, concernente la nomina dei componenti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Articolo unico

L'on. avv. Gianuario Carta, Sottosegretario di Stato per la Marina mercantile, è nominato presidente della commissione consultiva centrale per la pesca marittima istituita con il decreto citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1975

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1975
Registro n. 1 *Marina mercantile, foglio n.* 98

(2702)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rosetex, in Calenzano, stabilimento di Pietrasanta.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Rosetex, con sede in Calenzano (Firenze), stabilimento di Pietrasanta (Lucca), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Rosetex, con sede in Calenzano (Firenze), stabilimento di Pietrasanta (Lucca).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 aprile 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2678)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Masoni precompressi - Industria manufatti cemento, in Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Masoni precompressi - Industria manufatti cemento di Modena, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Masoni precompressi - Industria manufatti cemento di Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 giugno 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2680)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1975.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, quinto comma, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Forlì in data 9 settembre 1974, n. 10169, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza », per la strada provinciale n. 10 « S. Mauro-Cagnona »;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Rimini in data 25 settembre 1974, n. 5228;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 10 « S. Mauro-Cagnona » con la avvertenza che nella intersezione con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Forlì fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quella di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione della distanza in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. numero 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*), i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusto quanto disposto dall'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla figura 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « dare precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'articolo 39 del citato regolamento.

Roma, addì 30 gennaio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(2269)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1975.

Elevazione del limite di età per la iscrizione nelle matricole della gente di mare dei « marconisti ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Considerata la carenza di personale marittimo in possesso del certificato internazionale di radiotelegrafista nonché la scarsa affluenza di candidati agli esami per il conseguimento del predetto certificato;

Decreta:

E' consentita, per la durata di anni due a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria, in deroga al limite di età di cui all'art. 119 del codice della navigazione, con la qualifica di marconista di coloro che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e risultino in possesso dei requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti speciali.

Roma, addì 28 febbraio 1975

Il Ministro: GIOIA

(2701)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1975.

Determinazione dei tassi di interesse per i buoni fruttiferi a scadenza fissa emanati dalla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e la legge 8 febbraio 1971, n. 78;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 1974;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

I tassi di interesse per i buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa emessi dalla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, riportati nel decreto ministeriale del 19 settembre 1974 citato in premessa, vengono modificati nel modo seguente:

buoni vincolati a sei mesi 8,00%
buoni vincolati a dodici mesi . . . 10,00%

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro: COLOMBO

(2655)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1975.

Autorizzazione alla società « Co.Fi.Me. S.p.a. - Compagnia finanziaria meridionale », in Taranto, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Co.Fi.Me. S.p.a. - Compagnia finanziaria meridionale », con sede in Taranto, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Co.Fi.Me. S.p.a. - Compagnia finanziaria meridionale », con sede in Taranto, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(2458)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, in Querceta di Seravezza.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), con effetto dal 12 marzo 1973;

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1973, 30 maggio 1974, 31 maggio 1974 e 14 novembre 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1975

Il Ministro: Toros

(2677)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1975.

Sostituzione di un membro della deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 10 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 ottobre 1936 e modificato con decreto del 5 gennaio 1939, nonchè con decreti ministeriali del 25 ottobre 1950, 20 maggio 1955, 2 settembre 1967, 5 agosto 1972 e 24 ottobre 1973;

Avuto presente che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 maggio 1973, ebbe a nominare il dott. Pietro Ghelardi membro della deputazione amministratrice del predetto Istituto;

Visto che il presidente del predetto « Monte » ha reso noto, ai fini della relativa sostituzione, che in data 1° luglio 1974 il dott. Pietro Ghelardi è deceduto;

Vista la delibera adottata dal ricordato Comitato interministeriale nella riunione del 21 marzo 1975;

Decreta:

Il dott. Bonaventura Orlandini è nominato, per la durata prevista dalle norme statutarie, membro della deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1975

Il Ministro: Colombo

(2720)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mendelevich & C., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, con il quale è stata fissata la misura della cauzione o della sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974, con il quale l'entità dell'anzidetta cauzione o fidejussione è stata fissata nella medesima misura stabilita dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Considerato che la ditta Mendelevich & C., con sede in Genova, via San Luca, 12/36, ha effettuato il pagamento anticipato per l'acquisto di n. 200 balle di filati di cocco di origine e provenienza India per complessivi $ 20.410 di cui al mod. *B*-Import n. 3333050, rilasciato in data 16 gennaio 1973 dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 summenzionati;

Considerato che l'importazione definitiva della merce è stata effettuata, secondo quanto accertato dal servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, con ritardi dai ventidue giorni ai sette mesi circa rispetto al termine prescritto;

Ritenuto che le giustificazioni, addotte dalla ditta nella lettera del 19 agosto 1974, indirizzata alla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, non possono, neppure sotto la prospettazione fattane dall'interessata, essere considerate idonee ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126 del 1952, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Tenuto conto che la ditta, ancorché a conoscenza del fatto che l'operazione non si sarebbe potuta perfezionare entro il prescritto termine, come si evince dalla citata lettera del 19 agosto 1974, non ha provveduto a richiedere, ai sensi delle disposizioni vigenti, la proroga alla scadenza dell'impegno assunto;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mendelevich & C. di Genova, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova, nella misura del 5 % dell'importo di $ 20.410 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro: De Mita

(2706)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1975, la provincia di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.820.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2041/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 221, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 5 maggio 1970 dalla professoressa Melioli Virginia nata Bordon, per l'annullamento della decisione ministeriale 22 novembre 1969, n. 7681, concernente la reiezione del ricorso gerarchico 9 giugno 1969 circa la mancata retribuzione per il servizio prestato nel periodo 2 luglio 1968 al 30 settembre 1968.

(2184)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 92 Istruzione, foglio n. 99, sono stati accolti i ricorsi straordinari prodotti dai professori Agostini Luciano (14 gennaio 1971), Amodori Bruna nata Capellini (25 novembre 1970), Annovazzi Amleto (5 gennaio 1971), Borani De Angelis M. Teresa (12 gennaio 1971), Boschi Averardo (6 ottobre 1970), Cappelli Fulvia (14 gennaio 1971), Colantûoni Luigi (26 giugno 1970), Colella Maria Teresa nata Anemone (7 ottobre 1970), Legnaro Giovanni (5 gennaio 1971), Pierantozzi Pasquale (13 febbraio 1971), Somigli Aurelia nata Spinicchia (11 febbraio 1971), Sori Silvana nata Simonelli (6 ottobre 1970), avverso il decreto ministeriale 25 settembre 1969 per la parte relativa alla valutazione in ragione della metà del servizio prestato nel gruppo *C* e alla conseguente anzianità di inquadramento nel ruolo *B*, in base alla legge 28 marzo 1968, n. 340.

(2178)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 154, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 4 marzo 1970 dalla prof.ssa Russo Anna Maria avverso la decisione della commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, operante presso il provveditorato agli studi di Messina, che, con delibera 27 dicembre 1969, n. 45, respingeva il gravame della Russo per la mancata assegnazione della cattedra di educazione artistica nella scuola media di Francavilla di Sicilia.

(2183)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 146, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 21 ottobre 1969 dal prof. Grimani Mario contro la commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Terni che in data 22 settembre 1969 rigettò il gravame gerarchico dell'interessato che lamentava l'inesatta valutazione dei titoli didattici nella graduatoria provinciale dei docenti non di ruolo di matematica ed osservazioni scientifiche.

(2181)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli bolognesi dei Castelli medioevali » e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli bolognesi dei Castelli medioevali » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detta denominazione, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli bolognesi dei Castelli medioevali ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli bolognesi dei Castelli medioevali » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli bolognesi dei Castelli medioevali » accompagnata da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione:

Barbera:

Vitigni: Barbera almeno l'85 %. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Sangiovese purché in misura non superiore al 15 % del totale.

Merlot:

Vitigni: Merlot almeno l'85 %. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni a frutto rosso e sapore non aromatico, in misura non superiore al 15 % del totale.

Sauvignon:

Vitigni: Sauvignon almeno l'85 %. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano romagnolo purchè in misura non superiore al 15 % del totale.

Riesling italico:

Vitigni: Riesling italico, localmente detto anche Pignoletto almeno l'85 %. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano romagnolo purchè in miaura non superiore al 15 % del totale.

Pinot bianco:

Vitigni: Pinot bianco almeno l'85 %. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano romagnolo purchè in misura non superiore al 15 % del totale.

Bianco:

Vitigni: Albana almeno il 60 % Trebbiano romagnolo almeno il 20 %. Possono concorrere alla produzione di detto vino, per il complessivo rimanente, anche i vitigni Trebbiano toscano,

Riesling italico, Tocai friulano, Montù. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente disciplinare rimangono unici costituenti l'Albana dal 60% all'80% e Trebbiano romagnolo dal 20% al 40%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini dei « Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli bolognesi dei Castelli medioevali » comprende l'intero territorio dei comuni di: Marzabotto, Sasso Marconi, Monte San Pietro, Castello di Serravalle, Monteveglio, Savigno e la parte di territorio sita a sud della strada statale n. 569 denominata dei Castelli medioevali dei comuni di: Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Crespellano, Bazzano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Debbono pertanto venire esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo, i vigneti ubicati in terreni molto freschi, specie di fondovalle ed anche quelli posti in esposizione inadatta o mal coltivati.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, specie per i nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere rispettivamente le seguenti:

	Resa q.li per ha
Barbera	120
Merlot	120
Sauvignon	120
Pinot Bianco	110
Riesling italico	120
Bianco	130

La resa massima di uva in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

Ai suddetti limiti massimi di produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione unitaria globale non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti. La resa massima dell'uva in vino, per tutti i vini non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 le seguenti gradazioni alcooliche minime naturali:

Barbera	gradi 11
Merlot	» 11
Sauvignon	» 11,5
Pinot bianco	» 11,5
Riesling italico	» 11,5
Bianco	» 10,5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Barbera:

colore: rosso rubino carico, tendente al violaceo;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: armonico, giustamente tannico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5 di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto o leggermente amabile, sapido armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5 di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: asciutto od abboccato, di corpo, fresco armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12 di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino, con riflessi a volte verdognoli;
odore: delicato, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto od abboccato, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12 di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Riesling italico:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto o leggermente amabile, caratteristico, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12 di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Bianco:

colore: giallo dorato chiaro;
odore: vinoso con leggero profumo caratteristico di Albana;
sapore: asciutto od abboccato, sapido, armonico, leggermente tannico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11 di cui non più di 0,5 ancora da svolgere;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare per i vini di cui sopra i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino Barbera avente una gradazione minima complessiva di gradi 12,5 e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni di cui almeno uno in recipienti di legno può portare come specificazione aggiuntiva, la dizione « Riserva ».

In tale caso sulla confezione del recipiente deve figurare l'indicazione, veritiera e documentabile, dell'annata di produzione delle uve.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata « Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali » o « Colli bolognesi di Monte San Pietro » o « Colli bolognesi dei Castelli medioevali » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(2531)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 1° aprile 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	631,80	631,80	631,50	631,80	632,10	631,75	631,75	631,80	631,80	631,80
Dollaro canadese	630,50	630,50	630,25	630,50	630,83	630,40	630,50	630,50	630,50	630,50
Franco svizzero	249,75	249,75	250,40	249,75	249,95	249,70	250,10	249,75	249,75	249,70
Corona danese	115,59	115,59	115,70	115,59	115,45	115,55	115,57	115,59	115,59	115,60
Corona norvegese	128,15	128,15	128,40	128,15	128,32	128,10	128,06	128,15	128,15	128,15
Corona svedese	160,41	160,41	160,40	160,41	160,20	160,40	160,37	160,41	160,41	160,40
Fiorino olandese	263,80	263,80	264 —	263,80	263,53	263,75	263,65	263,80	263,80	263,80
Franco belga	18,19	18,19	18,22	18,19	18,197	18,17	18,1825	18,19	18,19	18,19
Franco francese	150,02	150,02	150,45	150,02	150,02	150,05	150,07	150,02	150,02	150 —
Lira sterlina	1520 —	1520 —	1521,50	1520 —	1519,64	1520,10	1519,30	1520 —	1520 —	1520 —
Marco germanico	269,40	269,40	269,70	269,40	269,39	269,30	269,50	269,40	269,40	269,40
Scellino austriaco	37,94	37,94	37,90	37,94	37,84	37,92	37,95	37,94	37,94	37,94
Escudo portoghese	26,03	26,03	26,05	26,03	26,08	26,05	26 —	26,03	26,03	26 —
Peseta spagnola	11,27	11,27	11,29	11,27	11,265	11,28	11,2675	11,27	11,27	11,27
Yen giapponese	2,173	2,173	2,19	2,173	2,172	2,18	2,173	2,173	2,17	2,17

Media dei titoli del 1° aprile 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,350
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,125
» 5 % (Ricostruzione)	97,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,900
» 5 % (Città di Trieste)	92,850
» 5 % (Beni esteri)	90,900
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,100
» 5,50 % » » 1968-83	80,850
» 5,50 % » » 1969-84	82,150
» 6 % » » 1970-85	85,100
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	84,050
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	97,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,550
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,525
» poliennali 7 % 1978	95,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1975

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	631,775	Franco francese	150,045
Dollaro canadese	630,50	Lira sterlina	1519,65
Franco svizzero	249,925	Marco germanico	269,45
Corona danese	115,58	Scellino austriaco	37,945
Corona norvegese	128,105	Escudo portoghese	26,015
Corona svedese	160,39	Peseta spagnola	11,269
Fiorino olandese	263,725	Yen giapponese	2,173
Franco belga	18,186		

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5% (1974)	1076	Banca commerciale italiana S.p.a., in Milano. *Annotazione*: ipotecata a favore del comune di Villariccia (Napoli) a garanzia del contratto d'appalto per la riscossione delle imposte di consumo ed altre tasse e diritti comunali assunto dalla società Frezza S.p.a., in Verona, per il periodo contrattuale 1° gennaio 1965-31 dicembre 1969.	65.000

(2712) Roma, addì 22 marzo 1975

MINISTERO DELLE FINANZE

Supplementi prelievo applicabili, dal 15 settembre 1974 al 16 novembre 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE (settore uova), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1785/74, n. 2325/74 e n. 2562/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 15-9-1974 all'11-10-1974	dal 12-10-1974 al 27-10-1974	dal 28-10-1974 al 16-11-1974
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:			
		A. uova in guscio, fresche o conservate:			
		I. uova di volatili da cortile:			
	04.05-141 04.05-143 04.05-145 04.05-160	b. altre	28.035 (*a*)	28.035 (*a*)	29.155 (*a*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:			
		I. atti ad usi alimentari:			
		a. uova sgusciate:			
	04.05-310	1. essiccate	12.015 (*b*) (*c*)	12.015 (*b*) (*c*)	12.495 (*b*) (*c*)
	04.05-390	2. altre	28.035 (*b*)	28.035 (*b*)	29.155 (*b*)
		b. giallo d'uova:			
	04.05-510	1. liquido	8.010 (*b*) (*d*)	8.010 (*b*) (*d*)	8.330 (*b*) (*d*)
	04.05-530	2. congelato	8.010 (*b*) (*e*)	8.010 (*b*) (*e*)	8.330 (*b*) (*e*)
	04.05-550	3. essiccato	16.020 (*b*)	16.020 (*b*)	16.660 (*b*)

(*a*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, dall'Africa del Sud, dall'Australia, dalla Romania o dalla Bulgaria se destinati tal quali alla diretta immissione in consumo.
(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.
(*c*) Per i prodotti originari della Cecoslovacchia o della Repubblica popolare cinese il supplemento prelievo è:
dal 15 settembre 1974 all'11 ottobre 1974 L. 96.120 per 100 kg;
dal 12 ottobre 1974 al 27 ottobre 1974 L. 64.080 per 100 kg;
dal 28 ottobre 1974 al 16 novembre 1974 L. 66.640 per 100 kg.
(*d*) Per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Svizzera, della Romania o della Cecoslovacchia il supplemento prelievo è:
dal 15 settembre 1974 al 27 ottobre 1974 L. 40.050 per 100 kg;
dal 28 ottobre 1974 al 16 novembre 1974 L. 41.650 per 100 kg.
(*e*) Per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della Svizzera o della Romania il supplemento prelievo è:
dal 15 settembre 1974 al 27 ottobre 1974 L. 32.040 per 100 kg;
dal 28 ottobre 1974 al 16 novembre 1974 L. 33.320 per 100 kg.

(2278)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario in provincia di Oristano, Nuoro e Sassari

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto miniteriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Mura Giuseppino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ula Tirso (Oristano).

Il sig. Meloni Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Zeddiani (Oristano).

Il sig. Addari Ranieri è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nuragus (Nuoro).

Il sig. Pinna Giovanni Maria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olmedo (Sassari).

Il sig. Bua Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oschiri (Sassari).

Il sig. Burruni Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Maria La Palma (Sassari).

Il sig. Cudoni Giacomo è confermato presidente della Cassa comunale di Arzachena (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1975

Il Governatore: Carli

(2661)

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Bologna

Con delibera della giunta regionale 7 febbraio 1975, n. 220 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 1075/1213 nella seduta del 5 marzo 1975), è stato approvato il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi nell'ambito della zona nord-est del territorio comunale di cui alla deliberazione consiliare 3 maggio 1974, n. 291, del comune di Bologna.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 14 marzo 1975, n. 220, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2538)

Variante al piano regolatore generale del comune di Crevalcore

Con delibera della giunta regionale 7 febbraio 1975, n. 217 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 1072/1053 nella seduta del 4 marzo 1975), è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Crevalcore (Bologna) relativa all'art. 22 delle norme di attuazione adottata dal consiglio comunale con deliberazione 27 febbraio 1974, n. 49.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 14 marzo 1975, n. 218, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2536)

Variante al piano di zona del comune di Castelfranco Emilia

Con delibera della giunta regionale 7 febbraio 1975, n. 223 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 1078/1056 nella seduta del 4 marzo 1975), è stata approvata la variante al vigente piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Castelfranco Emilia (Modena) adottata con deliberazione del consiglio comunale 22 febbraio 1974, n. 50, relativa all'art. 8 delle norme tecniche di attuazione.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 14 marzo 1975, n. 213, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2537)

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Battipaglia

Con decreto del presidente della regione 21 febbraio 1975, n. 1452, sulla base della deliberazione di giunta regionale 29 ottobre 1974, n. 5926, è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Battipaglia (Salerno), adottata, senza opposizioni, con deliberazione della giunta municipale n. 758 in data 11 settembre 1974 ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e seguenti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

(2663)

REGIONE MOLISE

Approvazione del piano di zona del comune di Campomarino

La giunta regionale con deliberazione 16 febbraio 1973, n. 236, ha approvato il piano di zona del comune di Campomarino (Campobasso), delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Copia della suddetta deliberazione con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune di Campomarino a libera visione del pubblico ai sensi della citata legge.

(2532)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di Borgo San Lorenzo

Con deliberazione della giunta regionale 5 febbraio 1975, n. 692, è stata approvata la variante al piano regolatore generale per la zona Olmi (determinazioni) del comune di Borgo San Lorenzo (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, e successive modifiche e integrazioni.

(2533)

Variante al piano regolatore generale del comune di Pistoia

Con deliberazione della giunta regionale 5 febbraio 1975, n. 643, è stata approvata la variante al piano regolatore generale per area scuola materna in località Bottegone San Sebastiano (determinazioni) del comune di Pistoia ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(2534)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/443 dell'11 aprile 1933, con il quale i cognomi della signora Kozina Orsola ved. Žerjal, nata a S. Dorligo della Valle il 7 novembre 1864, vennero ridotti nella forma italiana di « Cosina - Zeriali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione del cognome vedovile ai figli Luigi, Cecilia e Branimiro, alla nuora Anna Kozina ed ai nipoti Federico, Luigi, Enrichetta Amelia e Silva;

Vista la domanda di data 13 marzo 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio della predetta, sig. Zeriali Branimiro, nato a S. Dorligo della Valle il 10 gennaio 1909 ed ivi residente, Bagnoli della Rosandra 41, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Žerjal »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Zeriali Branimiro, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Žerjal ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Zeriali assunto dalla moglie Pettirosso Maria, nata a S. Dorligo della Valle il 5 settembre 1909.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 marzo 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(2662)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV), da conferire presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti la legge 27 ottobre 1973, n. 674 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1974;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974, con il quale è stato stabilito, ai sensi dello art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1974;

Accertato che nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e degli articoli 8, 27 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Riconosciuta la necessità di bandire un pubblico concorso, per esami, a trenta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) allo scopo di coprire il fabbisogno di personale bilingue della predetta carriera presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige;

Visti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificata con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 ed il relativo testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visti gli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a trenta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige.

Dei suddetti posti, due sono riservati, ai sensi dell'art. 22 della legge 12 agosto 1974, n. 370, al personale delle agenzie di recapito in loco nonchè al personale dei servizi in appalto di trasporto, di recapito e di scambio in possesso, alla data del 31 gennaio 1974, dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso, ad eccezione di quello dell'età, che comunque non dovrà essere superiore ai 40 anni, fatte salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero del diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni

Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri, scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua o per le materie speciali.

Art. 9.
Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del voto conseguito nella prova pratica e di quello ottenuto nel colloquio.

Art. 10.
Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo a Bolzano nei giorni 29 *e* 30 *giugno* 1975, *alle ore otto.*

I candidati dovranno pesentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopra indicati presso la suddetta sede per sostenere le prove scritte, nell'intesa che l'ammissione alle prove stesse ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

Almeno dieci giorni prima di quelli (29 e 30 giugno 1975) fissati per dette prove scritte, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui saranno effettuate le prove stesse, in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne visione diretta. Detto manifesto sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio, riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di indentità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 11.
Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica ed il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma

delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'ultima delle suddette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) il personale delle agenzie di recapito in loco, nonchè il personale dei servizi in appalto di trasporto, di recapito e di scambio, di cui al precedente art. 1, produrrà idonea documentazione.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva di posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di operatore di esercizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata, in bollo, dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di operatore di esercizio.

I medesimi saranno assegnati presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige e non potranno essere trasferiti, nè distaccati ad uffici aventi sede in regioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 22 febbraio 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975
Registro n. 10 Poste, foglio n. 202

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

A) Composizione di cultura generale. (I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di sostenere la prova in lingua tedesca).

B) Traduzione di un brano di prosa dalla lingua italiana alla lingua tedesca. (I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano che abbiano svolto nella predetta lingua la compo-

sizione di cultura generale, dovranno eseguire la traduzione di un brano di prosa dalla lingua tedesca alla lingua italiana). Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

Colloquio:

a) Esecuzione estemporanea di esercizi sul seguente programma di matematica: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità di numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di primo grado.

b) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia.

c) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

d) Nozioni sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

e) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi.

f) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

g) Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente. (Per i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano che abbiano svolto nella predetta lingua la composizione di cultura generale e che sostengano in lingua tedesca il colloquio e la prova pratica, la conversazione avrà luogo in lingua italiana).

Prova pratica:

Dattilografia: copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice, di un brano stampato o dattilografato.

Macchine calcolatrici: prova pratica, nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice, su macchine calcolatrici scriventi di tipo convenzionale elettrico.

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (1)
(cognome e nome)

. . . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (figli n.)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trenta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . conseguito presso . . . . in data . . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nel Trentino-Alto Adige;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . .con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N. B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(2446)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle armi riservato ai sottufficiali in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 53, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiale in s.p. delle predette armi;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974, registro n. 13 Difesa, foglio n. 374, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di venti sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in s.p. delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse:

1. mar. ord. g. Ameli Franco, nato il 9 marzo 1943 . . punti 30,175
2. mar. capo f. Pagin Pancrazio, nato l'8 settembre 1935 . » 30,146
3. serg. magg. a. Tacchella Marco, nato il 4 dicembre 1946 » 30,023
4. serg. magg. f. Rigoli Giovanni, nato il 19 settembre 1943 . . . » 29,776
5. serg. magg. a. De Baggis Ermanno, nato il 9 aprile 1944 . . » 29,525
6. mar. ord. a. Oliveri Vincenzo, nato il 3 novembre 1939 . » 29,310
7. mar. ord. f. Ciotti Giovanni, nato il 24 giugno 1939 . . . . » 29,295
8. serg. magg. a. Forni Giovanni, nato il 25 aprile 1947 » 29,043
9. mar. capo f. Negretti Cario, nato il 23 febbraio 1934 » 29,013
10. mar. capo f. Di Sarra Ivano, nato il 13 agosto 1934 » 28,946
11. serg. magg. a. Leuzzi Francesco, nato il 30 settembre 1941 » 28,933
12. serg. magg. a. Bonelli Carlo, nato il 10 gennaio 1948 . » 28,898
13. serg. magg. a. Cilento Bruno, nato il 16 maggio 1942 . . . » 28,873
14. serg. magg. f. Fajfer Andrea, nato il 2 agosto 1946 » 28,700
15. serg. magg. f. Bernat Antonio nato il 3 febbraio 1944 » 28,546
16. serg. magg. a. Giuliani Cesare, nato il 23 agosto 1945 . . » 28,508
17. mar. ord. g. D'Agnano Giuseppe, nato il 4 aprile 1939 . » 28,496
18. serg. magg. f. Pomante Giorgio, nato il 25 agosto 1944 » 28,466
19. mar. capo a. Verdi Paolo, nato il 29 giugno 1938 . . » 28,453
20. serg. magg. f. Leo Franco, nato il 16 giugno 1937 . . . » 28,450
21. serg. magg. a. Baldi Pasquale, nato il 20 agosto 1948 . » 28,430
22. mar. ord. f. D'Onofrio Salvatore, nato il 3 gennaio 1941 . . . » 28,390
23. mar. ord. g. Finori Franco, nato il 13 settembre 1940 . . » 28,355
24. serg. magg. a. Corbia Raffaele, nato il 15 agosto 1946 . . » 28,335
25. serg. magg. f. Falone Franco, nato l'8 gennaio 1944 . » 28,311
26. serg. magg. f. Calò Carmine, nato il 7 maggio 1950 . » 28,251
27. mar. ord. f. Lardo Paolo, nato l'8 aprile 1942 . . » 28,238
28. serg. magg. g. Piedilato Savino, nato il 22 giugno 1949 . . » 28,231
29. serg. magg. g. Di Nardo Giovanni, nato il 17 agosto 1946 . . . . . » 28,148
30. serg. magg. f. D'Amico Giuseppe, nato il 3 settembre 1947 . . . . » 28,111
31. serg. magg. f. Scorca Giovanni, nato il 16 giugno 1942 . . » 28,018
32. serg. magg. f. Silvestri Giuliano, nato il 12 marzo 1946 . . . . » 27,965
33. serg. magg. f. D'Ovidio Franco, nato il 23 settembre 1945 . . . . » 27,935
34. mar. capo a. Carai Giovannino, nato il 16 dicembre 1934 . . . . punti 27,918
35. mar. ord. a. Grassi Pietro, nato il 5 agosto 1939 . . . . » 27,890
36. serg. magg. f. Matera Giuseppe, nato il 22 gennaio 1947 . . . . » 27,796
37. mar. ord. a. Cappello Angelo, nato il 15 dicembre 1940 . . . . » 27,708
38. mar. ord. a. Sommese Pasquale, nato il 19 aprile 1942 . . . . » 27,505
39. mar. ord. a. Sautariello Bruno, nato il 17 maggio 1943 . . . . » 27,470
40. serg. magg. g. Dolgetta Antonio, nato il 26 novembre 1947 . . . . » 27,418
41. mar. ord. f. Chiolo Mariano, nato il 29 gennaio 1942 . . . . » 27,410
42. serg. magg. a. Colavero Giorgio, nato il 16 gennaio 1947 . . . . » 27,398
43. serg. magg. f. Calò Luciano, nato il 1° gennaio 1949 . . . . » 27,340
44. mar. ord. a. Taverna Carmelo, nato il 26 dicembre 1938 . . . . » 27,333
45. serg. magg. f. Palmas Angelo, nato il 14 dicembre 1943 . . . . » 27,258
46. mar. ord. f. Criscuolo Francesco, nato il 18 maggio 1939 . . . . » 27,228
47. serg. magg. f. Cofini Biagio, nato il 27 ottobre 1948 . . . . » 27,196
48. mar. ord. f. Adelizzi Gennaro, nato il 29 marzo 1940 . . . . » 27,165
49. mar. ord. f. Toscano Gregorio, nato il 23 gennaio 1939 . . . . » 26,948
50. mar. ord. f. Facciolà Giuseppe, nato il 24 ottobre 1941 . . . . » 26,916
51. mar. ord. f. Midulla Giovanni, nato il 3 febbraio 1940 . . . . » 26,915
52. serg. magg. c. Masci Nicola, nato il 29 gennaio 1944 . . . . » 26,878
53. serg. magg. a. Ciullo Armando, nato il 24 giugno 1950 . . . . » 26,858
54. serg. magg. f. Pentassuglia Giovanni, nato l'11 novembre 1949 . . . . » 26,833
55. mar. ord. a. Tizzano Mario, nato il 7 agosto 1940 . . . . » 26,818
56. mar. ord. g. Scarfidi Umberto, nato il 2 giugno 1935 . . . . » 26,683
57. mar. ord. f. Lo Giudice Salvatore, nato il 14 gennaio 1936 . . . . » 26,606
58. mar. ord. g. Biuso Giuseppe, nato il 31 marzo 1943 . . . . » 26,600
59. mar. capo f. Ricci Menaldo, nato il 5 giugno 1934 . . . . » 26,515
60. mar. ord. a. De Bari Michele, nato il 17 febbraio 1940 . . . . » 26,483
61. mar. ord. f. Napoletano Pietro, nato il 28 gennaio 1941 . . . . » 25,843
62. mar. ord. g. Beggiato Marco, nato il 31 maggio 1943 . . . . » 25,756
63. mar. ord. c. Pugliesi Giuseppe, nato il 20 luglio 1942 . . . . » 25,720

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. mar. ord. g. Ameli Franco . . . . punti 30,175
2. mar. capo f. Pagin Pancrazio . . . . » 30,146
3. serg. magg. a. Tacchella Marco . . . » 30,023
4. serg. magg. f. Rigoli Giovanni . . . » 29,776
5. serg. magg. a. De Baggis Ermanno . . » 29,525
6. mar. ord. a. Oliveri Vincenzo . . . » 29,310
7. mar. ord. f. Ciotti Giovanni . . . . » 29,295
8. serg. magg. a. Forni Giovanni . . . » 29,043
9. mar. capo f. Negretti Carlo . . . . » 29,013
10. mar. capo f. Di Sarra Ivano . . . . » 28,946
11. serg. magg. a. Leuzzi Francesco . . . » 28,933
12. serg. magg. a. Bonelli Carlo . . . . » 28,898
13. serg. magg. g. Cilento Bruno . . . » 28,873
14. serg. magg. f. Fajfer Andrea . . . . » 28,700
15. serg. magg. f. Bernat Antonio . . . » 28,546

16. serg. magg. a. Giuliani Cesare . punti 28,508
17. mar. ord. g. D'Agnano Giuseppe . » 28,496
18. serg. magg. f. Pomante Giorgio . » 28,466
19. mar. capo a. Verdi Paolo » 28,453
20. serg. magg. f. Leo Franco » 28,450

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. serg. magg. a. Baldi Pasquale punti 28,430
2. mar. ord. f. D'Onofrio Salvatore . » 28,390
3. mar. ord. g. Finori Franco . . . » 28,355
4. serg. magg. a. Corbia Raffaele . » 28,335
5. serg. magg. f. Falone Franco . . » 28,311
6. serg. magg. f. Calò Carmine . » 28,251
7. mar. ord. f. Lardo Paolo . . . » 28,238
8. serg. magg. g. Piedilato Savino » 28,231
9. serg. magg. g. Di Nardo Giovanni » 28,148
10. serg. magg. f. D'Amico Giuseppe . . » 28,111
11. serg. magg. f. Scorca Giovanni » 28,018
12. serg. magg. f. Silvestri Giuliano » 27,965
13. serg. magg. f. D'Ovidio Franco » 27,935
14. mar. capo a. Carai Giovannino » 27,918
15. mar. ord. a. Grassi Pietro » 27,890
16. serg. magg. f. Matera Giuseppe . » 27,796
17. mar. ord. a. Cappello Angelo . » 27,708
18. mar. ord. a. Sommese Pasquale . » 27,505
19. mar. ord. a. Sautariello Bruno » 27,470
20. serg. magg. g. Dolgetta Antonio . » 27,418
21. mar. ord. f. Chiolo Mariano . » 27,410
22. serg. magg. a. Colavero Giorgio . » 27,398
23. serg. magg. f. Calò Luciano . . » 27,340
24. mar. ord. a. Taverna Carmelo » 27,333
25. serg. magg. f. Palmas Angelo . » 27,258
26. mar. ord. f. Criscuolo Francesco . . » 27,228
27. serg. magg. f. Cofini Biagio . . . » 27,196
28. mar. ord. f. Adelizzi Gennaro . . » 27,165
29. mar. ord. f. Toscano Gregorio » 26,948
30. mar. ord. f. Facciolà Giuseppe » 26,916
31. mar. ord. f. Midulla Giovanni » 26,915
32. serg. magg. c. Masci Nicola » 26,878
33. serg. magg. a. Ciullo Armando » 26,858
34. serg. magg. f. Pentassuglia Giovanni . » 26,833
35. mar. ord. a. Tizzano Mario . » 26,818
36. mar. ord. g. Scarfidi Umberto . » 26,683
37. mar. ord. f. Lo Giudice Salvatore » 26,606
38. mar. ord. g. Biuso Giuseppe . . » 26,600
39. mar. capo f. Ricci Menaldo . » 26,515
40. mar. ord. a. De Bari Michele . » 26,483
41. mar. ord. f. Napoletano Pietro » 25,843
42. mar. ord. g. Beggiato Marco . . » 25,756
43. mar. ord. c. Pugliesi Giuseppe . » 25,720

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1974

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1975
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 62

(2418)

Graduatoria degli idonei del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1974-75.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 9 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1400;
Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;
Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47;
Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251;
Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807;
Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 5 aprile 1974, emanato di concerto, con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1974, registro n. 12 Difesa, foglio n. 175, concernente il concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno 1974-75 di 190 allievi ufficiali da assegnare:

centotrentacinque al Corpo di stato maggiore;
cinquantacinque ai Corpi tecnici (genio navale ed armi navali);

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1974, registro n. 25 Difesa, foglio n. 176, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centonovanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare per l'anno accademico 1974-75;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 18 ottobre 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, relativo alla sostituzione del prof. Giuseppe Politi con il prof. Franco Vettori nell'incarico di membro aggregato per l'esame di matematica della commissione esaminatrice;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 10 agosto 1974, relativo al numero dei posti riservati ai sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M., registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1974, registro n. 21 Difesa, foglio n. 285;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, di cui alle premesse:

CORPO DI STATO MAGGIORE

1. Alimenti Alessandro
2. Umile Alberto Nicola
3. Dini Luigi
4. Vassallo Gaì
5. Bianciardi Marco
6. Fan lli Saverio
7. Borzillo Pasqualino
8. Addeo Giuseppe
9. Verna Falco
10. Moliterno Giacomo
11. Favre Franco
12. Munatò Giovanni Riccardo
13. Bufalari Nazzareno
14. Falcinelli Daniele
15. Ferrarese Paolo
16. Polato Vincenzo
17. Pignata Marco Mariano
18. Facca Luciano
19. Brizzi Pietro
20. Colonna Stefano
21. Turbati Daniele
22. Liaci Andrea
23. Petrogalli Giuseppe Elia
24. Beccarisi Alessandro
25. Rossotto Enzo
26. Manai Paolo
27. Tamponi Gabriele
28. Bruschi Antonio Cesare
29. Binotti Massimo
30. Caneva Marcello
31. Camerini Roberto
32. De Vescovi Riccardo
33. de Benedictis Luigi
34. Masau Roberto
35. Marchetta Marcello
36. Dotti Stefano
37. De Luca Giuseppe
38. Freddi Adalberto
39. Arizza Lucio
40. Bellone de Grecis Dario
41. Battaglia Sergio
42. Marrocco Severino
43. Palopoli Francesco
44. Falcone Gianfranco
45. Furiani Franco
46. Boschetti Davide
47. Radmilovic Angelo
48. Galvagno Massimo
49. Corsa Pietro Giovanni
50. Morvillo Antonino
51. Coscarella Claudio
52. Marcucci Adriano
53. Cerini Claudio
54. Cascone Giuseppe
55. Petrera Rocco
56. Caputo Carlo
57. Bellifemine Domenico
58. Girardelli Valter
59. Li Voti Salvatore
60. Graziani Gabriele Patrizio
61. Toscano Filadelfo
62. Campolmi Marco
63. Pacilli Luigi
64. Trampus Alberto
65. Taiariol Riccardo
66. Roasio Giuseppe
67. Accardi Mario
68. Ferrero Vittorio
69. Siragusa Giuseppe
70. Notarangelo Tommaso
71. Graziuso Giovanni
72. Griso Luigi
73. Giovannelli Roberto
74. Di Stefano Umberto
75. Locatelli Milesi Sereno
76. Tucciarone Tommaso
77. Staiano Orazio
78. Pirone Armando
79. Fasano Ernesto
80. Steinwurzel Giovanni Mosè
81. Baldacchini Gargano Francesco Saverio
82. Esposito Adolfo
83. Cavina Sandro
84. Guglietta Giuseppe
85. Lorusso Giuseppe
86. Fiumara Maurizio
87. Tarsia Massimo
88. Nicastro Cosimo
89. Turnaturi Salvatore
90. Maffucci Vincenzo
91. Blasi Cosimo
92. Capparucci Francesco
93. Pracchia Mario
94. Citarella Enrico

95. Ghibaudi Giulio Maria
96. Spadaccini Nicola
97. Iaccarino Massimo
98. Pisana Pier Salvatore
99. Cipriani Pier Angelo
100. Nicomedi Carlo Alberto
101. Cuomo Riccardo
102. Spaziani Carlo Giacomo
103. Disegni Francesco
104. Vincenzi Giuseppe

CORPI TECNICI
(*Genio navale ed armi navali*)

1. Superbo Andrea
2. Facchinetti Osvaldo
3. Carlotto Giampaolo
4. Farisco Generoso
5. Davassi Raffaele
6. Zampollo Francesco
7. Goglio Piero
8. Gasbarrone Giovanni
9. Della Valle Roberto
10. Licci Stefano
11. Durando Giovanni Battista
12. Santicchia Roberto
13. Zaccardi Giuseppe
14. Coladonato Giorgio
15. Donat Fulvio
16. Siciliano Vincenzo
17. Del Re Michele
18. Sansoni Marco
19. Brogi Osvaldo
20. Boldrini Valerio
21. Pirotti Gianpaolo
22. Gargano Marco
23. Iannelli Virgilio
24. Marinaro Maurizio Antonio
25. Di Renzo Remo
26. Mascagna Liberato
27. Cardini Fabio Alfredo
28. Cosentino Michele
29. Tosto Antonio
30. Fanelli Cosimo
31. Abbatangelo Giovanni
32. Scortichini Aldo
33. Simonelli Angelo
34. Ricca Santo Salvatore
35. Genna Andrea
36. Addabbo Giuseppe
37. Coccitto Guido
38. Lisi Mario
39. Frillocchi Piero
40. Cintoli Savino
41. Borgiani Giuseppe
42. Antonazzo Luigi Piero
43. Stirpe Pier Francesco
44. Patania Alessio
45. Morieri Valter
46. Maffei Maurizio
47. Ceci Domenico
48. Sandalli Paolo
49. Spagnoli Antonio
50. Caruso Luigi
51. Diletto Luciano
52. Conte Carlo Luciano

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1975
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 145

(2473)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle commissioni giudicatrici di alcuni concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti statali d'arte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 30-31 del 25 luglio-1° agosto 1974 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione sono state pubblicate le relazioni finali delle commissioni giudicatrici dei seguenti concorsi, per soli titoli, a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti statali d'arte ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 359:

Forme di fabbricazione;
Incisione e l'incastonatura - Gioiello e l'incastonatura;
Disegno architettonico e arredamento con la direzione dei relativi laboratori - Architettura e arredamento con la direzione dei relativi laboratori;
Alabastro;
Foggiatura dei rivestimenti ceramici edilizi;
Decoratore e smaltatore per la ceramica;
Calcografia e serigrafia;
Ceramica;
Confezione;
Gioiello e l'incastonatura;
Arte muraria;
Disegno di architettura;
Plastica, plastica e applicazioni tecniche;
Decorazione ceramica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale - Decorazione con la direzione dei laboratori artistici;
Ebanisteria;
Formatura.

(2545)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 11 gennaio 1975, n. 1.

Ampliamento degli organici di alcuni ruoli del personale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 27 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non saranno state compiutamente determinate le esigenze di funzionalità dei vari servizi connessi con l'espletamento delle funzioni attribuite alla provincia autonoma dal nuovo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione, le dotazioni organiche del personale di cui ai sottoindicati ruoli compresi nell'allegato *A*) **alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, modificati con l'art. 10 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, sono aumentate come appresso indicato:**

Ruolo amministrativo:

n. 15 posti nella qualifica iniziale della carriera direttiva;
n. 30 posti nella carriera di concetto;
n. 50 posti nella carriera esecutiva;
n. 8 posti nella carriera ausiliaria.

Ruolo speciale dei servizi tecnici:

n. 5 posti nella qualifica iniziale della carriera direttiva;
n. 20 posti nella carriera di concetto;
n. 25 posti nella carriera ausiliaria.

Ruolo speciale dei servizi agrari:

n. 16 posti nella qualifica iniziale della carriera direttiva;
n. 20 posti nella carriera di concetto;
n. 5 posti nella carriera esecutiva.

In conseguenza degli aumenti di organico disposti dal comma precedente, le dotazioni delle varie qualifiche nell'ambito delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dei singoli ruoli vengono rideterminate ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 2.

Uno dei posti della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi tecnici è riservato ad aspiranti in possesso di diploma di laurea in fisica o titolo equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1973, n. 1087.

Uno dei posti della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi agrari è riservato ad aspiranti in possesso di diploma di laurea in scienze botaniche o titolo equipollente, ai sensi del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 1087.

Art. 3.

L'art. 14 della legge provinciale 29 novembre 1971, n. 15, è sostituito dal seguente:

« La nomina a consigliere economico di terza classe ha luogo mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i laureati in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche sociali, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze statistiche, in scienze agrarie e forestali ed attuariali o titoli equipollenti.

La nomina a consigliere urbanistico di terza classe ha luogo mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i laureati in giurisprudenza.

La nomina ad urbanista di terza classe ha luogo mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i laureati in architettura ed in ingegneria nella specialità da definire nel bando di concorso. Possono partecipare al concorso anche i laureati in geografia, in agronomia, in scienze forestali, in scienze idrologiche o meteorologiche, in scienze geologiche o biologiche ovvero in chimica.

La legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 2, è abrogata ».

Art. 4.

Per l'espletamento delle funzioni connesse ai servizi di istruzione e cultura presso i competenti assessorati provinciali è istituito in aggiunta a quelli compresi nell'allegato *A*) alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, il « Ruolo speciale del personale della carriera direttiva addetto all'istruzione ed alla cultura ».

Il ruolo di cui al precedente comma è strutturato secondo le dotazioni organiche di cui al quadro allegato alla presente legge e per l'accesso al medesimo sono richiesti i diplomi di laurea in materie letterarie, laurea in pedagogia, laurea in lingue e letteratura o laurea in lettere e filosofia.

Art. 5.

Fermo restando l'obbligo di espletare nel più breve tempo possibile i relativi concorsi pubblici, per la temporanea copertura dei posti conferibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui ai precedenti articoli 1 e 4, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere, nei casi di motivata urgenza, personale provvisorio in possesso dei requisiti richiesti per il personale di ruolo. Il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale di detto personale è quello previsto per gli impiegati assunti ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Le assunzioni di cui al precedente comma sono disposte in eccedenza a quelle stabilite per il personale temporaneo.

Nell'impossibilità di reperire personale in possesso dei prescritti requisiti e limitatamente ai posti delle qualifiche iniziali delle carriere direttive, la giunta provinciale è autorizzata a provvedere mediante incarico ad esperti, ai sensi dell'art. 25 della suindicata legge provinciale.

Art. 6.

A partire dal 1° gennaio 1975 la provincia si assume tutte le spese gravanti su terzi ai sensi delle vigenti disposizioni per il pagamento di indennità di missione e di viaggio al personale forestale di qualsiasi grado per operazioni forestali fatte nei terreni di privati e di enti pubblici anche nell'ambito delle loro circoscrizioni.

Art. 7.

Fino alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento previsto dall'art. 13 della legge provinciale 12 luglio 1974, n. 2, il personale assunto ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, che abbia conseguito ovvero consegua, mediante scrutinio per merito comparativo, la promozione alla qualifica di direttore di divisione, è collocato in soprannumero alla dotazione organica dei posti previsti per tale qualifica nei relativi ruoli.

In conseguenza delle promozioni conferite ai sensi del precedente comma, sono resi indisponibili altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei rispettivi ruoli.

Art. 8.

Il personale incaricato ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo di cui al precedente art. 4, purchè in possesso di uno dei titoli di studio e degli altri requisiti richiesti per l'accesso al ruolo stesso, nel rispetto delle norme che regolano il servizio di prova.

L'inquadramento del personale di cui al comma precedente sarà effettuato previo espletamento di un esame di idoneità da svolgersi secondo i criteri che saranno fissati con deliberazione della giunta provinciale.

Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità gli interessati devono presentare domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti degli impiegati che conseguiranno l'inquadramento in ruolo ai sensi del presente articolo troveranno applicazione le norme di cui all'art. 68, lettera *c*), della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32.

Art. 9.

Con le stesse modalità e benefici indicati nel precedente art. 8 consegue l'inquadramento nella qualifica iniziale di diplomato tecnico della carriera di concetto del ruolo speciale provinciale dei servizi tecnici, anche prescindendo dal possesso del prescritto titolo di studio, il personale incaricato ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, che, per la particolare esperienza nel campo dell'ingegneria ambientale, sia stato assegnato a compiti di rilevamento e di elaborazione di piani di sistemazione di parchi e giardini nell'ambito della provincia.

Art. 10.

Alla lettera *C*), carriera esecutiva, dell'allegato *G*) alla legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8, in corrispondenza rispettivamente del ruolo amministrativo, del ruolo speciale dei servizi tecnici e del ruolo speciale dei servizi agrari, le parole « o titolo equipollente », « ad indirizzo tecnico » e « ad indirizzo agrario » sono soppresse.

Art. 11.

Il personale di concetto del ruolo tecnico dei servizi sociali del soppresso Istituto di servizio sociale per le case dei lavoratori (ISSCAL), trasferito alla provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è inquadrato, dalla data dell'effettivo trasferimento, nella carriera di concetto del ruolo speciale provinciale dei servizi sociali.

A tal fine il personale dell'ente soppresso, rivestente la qualifica di segretario principale, è inquadrato in soprannumero nella qualifica provinciale di assistente sociale principale conservando ad ogni effetto, in quest'ultima qualifica, la stessa anzianità maturata in quella di provenienza; quello rivestente la qualifica di segretario di prima classe è inquadrato, in soprannumero, nella qualifica provinciale di assistente sociale di prima classe, con riconoscimento ad ogni effetto, in quest'ultima qualifica, dell'anzianità eccedente i cinque anni di servizio complessivamente maturato nella carriera di concetto di provenienza.

La posizione soprannumeraria degli impiegati inquadrati ai sensi del precedente comma permarrà fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa prevista dall'art. 13 della legge provinciale 12 luglio 1974, n. 2.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi sono disposti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Norme finanziarie

Art. 12.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata nella misura massima di L. 600.000.000 all'anno, di cui L. 30.000.000 a carico del corrente esercizio.

Alla copertura dell'onere di L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante prelevamento di pari importo delle disponibilità stanziate in bilancio sul cap. 45 della spesa, che presenta eccedenze di stanziamento.

Alla copertura dell'onere di L. 600.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1975 si provvede con una corrispondente quota della disponibilità di bilancio derivante dalla cessazione dell'onere di cui all'art. 14 della legge provinciale 12 luglio 1974, n. 2.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 20. — Assegni al personale compresi oneri assistenziali e previdenziali . . . . . L. 30.000.000

In diminuzione:

Cap. 45. — Indennità di buonuscita e di licenziamento al personale provinciale . . . L. 30.000.000

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 gennaio 1975

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

Ruolo speciale del personale della carriera direttiva addetto all'istruzione ed alla cultura

Gerarchia prov.le	Qualifica	Numero posti	Parametro	Anni di permanenza
III/A	Direttore di divisione . .	2	530	—
			487	6
			455	4
			426	4
			387	2
IV/A	Direttore di sezione . . .	5	307	4
V/A	Consigliere . . .		257	2
		7		

(1942)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 dicembre 1974, n. **41-31**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene alla determinazione degli indirizzi ed ai relativi programmi di esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo speciale delle attività economiche.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'*11 *febbraio* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

Visto l'art. 4 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 8449 del 6 dicembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

Gli indirizzi relativi al ruolo speciale delle attività economiche (carriera direttiva), corrispondenti ai titoli richiesti dallo art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche, per l'ammissione ai pubblici concorsi, sono così determinati:

1) indirizzo giuridico-economico;
2) indirizzo socio-economico;
3) indirizzo statistico;
4) indirizzo elaborazione dati.

Art. 2.

I programmi d'esame relativi agli indirizzi di cui all'art. 1, per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo speciale delle attività economiche sono così stabiliti:

1) INDIRIZZO GIURIDICO-ECONOMICO

L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale.

Prove scritte: le due prove scritte verteranno ciascuna su uno dei seguenti argomenti:

diritto amministrativo;
diritto privato;
principi di economia politica con particolare riferimento a: il circuito economico, nozioni di contabilità nazionale, i fondamenti della teoria del reddito nazionale, la domanda di consumi, la domanda di investimenti, moneta e interesse, la determinazione del reddito nazionale.

Prova orale:

materie delle prove scritte;
leggi e regolamenti amministrativi con specifica attinenza ai compiti istituzionali dello Stato, della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento in materia di programmazione economica e territoriale;
elementi di statistica socio-economica;
principi di politica economica;
ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

2) INDIRIZZO SOCIO-ECONOMICO

L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale.

Prove scritte:

principi di economia politica, con particolare riferimento a: il circuito economico, nozioni di contabilità nazionale, i fondamenti della teoria del reddito nazionale, la domanda di consumi, la domanda di investimenti, moneta e interesse, la determinazione del reddito nazionale;
criteri socio-economici di programmazione e di pianificazione economica, con particolare riferimento alle problematiche regionali e provinciali.

Prova orale:

materie delle prove scritte;
principi di politica economica;
elementi di statistica socio-economica;
criteri socio-economici di pianificazione ed organizzazione territoriale;
storia del sistema economico italiano, con particolare riferimento all'ultimo trentennio;
ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

3) INDIRIZZO STATISTICO

L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale.

Premesso che il candidato dovrà dimostrare le proprie conoscenze in ordine all'impostazione, elaborazione ed interpretazione di studi e ricerche di carattere statistico, specie su fenomeni ai quali può essere ricondotta la competenza della provincia autonoma di Trento e con particolare riferimento alla programmazione economica e territoriale, egli dovrà essere in grado di:

predisporre dei piani di rilevazione e dirigerne l'esecuzione;
predisporre lo spoglio, la verifica e la classificazione delle informazioni statistiche e dei dati raccolti;
curare l'impostazione dei dati, la identificazione delle variabili e delle loro attribuzioni, comprese tutte le operazioni inerenti all'integrazione, comparazione ed interpolazione;
condurre ogni analisi di metodologia statistica su collettivi numerici di qualsiasi specie;
eseguire ogni sintesi di informazioni statistiche, di dati e distribuzioni di dati mediante la scelta di opportuni parametri statistici;
dimostrare di essere in possesso degli elementi basilari sulla elaborazione dei dati con gli ausili meccanografici ed elettronici.

Le due prove scritte pertanto verteranno sui seguenti argomenti:

tabelle e rappresentazioni grafiche;

calcolo combinatorio e teoremi elementari del calcolo delle probabilità;

medie;

misure della variabilità statistica;

campionamento;

interpolazione;

misure di adattamento delle funzioni teoriche;

misure della connessione tra grandezze statistiche;

rapporti statistici.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

argomenti della prova scritta;

problematica di quanto indicato nella premessa dell'indirizzo in questione;

conoscenza di alcuni ordini di grandezza nel campo delle statistiche del lavoro, delle varie attività economiche, della composizione del bilancio economico nazionale, delle caratteristiche sociali, demografiche ed economiche della popolazione italiana ed in particolare di quella trentina;

con riferimento ai fenomeni in parola, saprà indicare le fonti statistiche e la loro attendibilità;

nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

4) INDIRIZZO ELABORAZIONE DATI

L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale.

Prove scritte:

progetto di automazione di una procedura, essendo prefissati obiettivi e risorse a disposizione;

prova di logica.

Prova orale:

A) argomenti delle prove scritte;

B) specificazione e discussione di tutte le fasi del lavoro di analisi. In particolare:

raccolta e organizzazione delle informazioni secondo schemi significativi;

verifica degli obiettivi in relazione alle risorse accertate e alle richieste aziendali;

C) strutture e funzioni di un elaboratore elettronico per l'elaborazione dei dati, specie con riferimento alle unità periferiche di Input Output;

D) i files come elementi di progetto:

concetti fondamentali (classificazione dei files, elementi significativi);

organizzazione dei files e possibilità di accesso al loro contenuto;

E) cenni su:

la rappresentazione dei dati in memoria;

le principali funzioni di un sistema operativo;

diagramma a blocchi (fasi logiche nella stesura e simbologia usata);

i linguaggi di programmazione tenendo presente le esigenze del centro elaborazione dati della provincia;

ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 9 dicembre 1974

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1975
Registro n. 5, foglio n. 34

(1745)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 dicembre 1974, n. 39-29/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene alla determinazione degli indirizzi ed ai relativi programmi di esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di segretario della carriera di concetto del ruolo speciale delle attività economiche.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'*11 *febbraio* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;
Vista la legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;
Visto l'art. 4 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50;
Visto il teso unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 8447 del 6 dicembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

Gli indirizzi relativi al ruolo speciale delle attività economiche (carriera di concetto), corrispondenti ai titoli richiesti dall'art. 58 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche, per l'ammissione ai pubblici concorsi, sono così determinati:

1) indirizzo economico-amministrativo;
2) indirizzo elaborazione dati.

Art. 2.

I programmi d'esame relativi agli indirizzi di cui all'art. 1, per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di segretario della carriera di concetto del ruolo speciale delle attività economiche sono così stabiliti:

1) INDIRIZZO ECONOMICO-AMMINISTRATIVO

L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale.

Prove scritte: la prima prova scritta verterà su uno dei seguenti argomenti:

elementi di diritto amministrativo;
elementi di diritto civile.

La seconda prova scritta, articolata sotto forma di questionario o a risposta sintetica verterà sui seguenti argomenti:

materie della prima prova;
principi di economia politica;
scienza delle finanze;
nozioni di statistica.

Prova orale:

materie della prima e della seconda prova scritta;
amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
ordinamento della regione Trentino Alto-Adige e della provincia autonoma di Trento.

2) INDIRIZZO ELABORAZIONE DATI

L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale.

Prove scritte:

scrittura, diagrammazione a blocchi e compilazione di un programma in uno dei seguenti linguaggi: APL, PL/1 o PT, Fortran, Assembler, Cobol, che saranno indicati preventivamente e secondo le esigenze del momento;
prova di logica.

Prova orale: il candidato dovrà dimostrare di conoscere le caratteristiche di un sistema elettronico per l'elaborazione dei dati. In particolare dovrà conoscere:

1) la struttura di un elaboratore con riferimento alle unità periferiche di Input ed alle unità periferiche di Output; l'unità centrale (unità aritmetico-logiche, unità di controllo, memoria centrale);
2) la rappresentazione dei dati in memoria;
3) le principali funzioni di un sistema operativo.

Dovrà inoltre conoscere:

A) i linguaggi di programmazione, tenendo presente le esigenze del centro elaborazione dati della provincia;

B) diagramma a blocchi (fasi logiche nella stesura e simbologia usata);

C) controllo di Input e Output;

D) argomenti della prova scritta:

nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 9 dicembre 1974

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1975
Registro n. 5, foglio n. 19

(1746)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1975, n. **17**.

Art. 23 - Legge regionale 3 marzo 1973, n. 6 - Aumento del fondo regionale integrativo di quello assegnato dallo Stato per le finalità di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per il piano degli asili nido finanziato per gli anni 1972-73.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 straord. del 12 febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento annuale di L. 400.000.000 previsto dall'articolo 23 della legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, viene elevato a L. 1.500.000.000 limitatamente agli anni 1972-73.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo *una tantum* sino a L. 30.000.000 per asili nido ai comuni o consorzi di comuni compresi nel piano regionale per la costruzione di asili nido per gli anni 1972-73 e finanziati nei limiti dei fondi assegnati dallo Stato, in riferimento ai medesimi esercizi, per le finalità di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 3.

Per l'erogazione del contributo di cui all'art. 2 saranno osservate le norme del regolamento regionale n. 3 del 23 luglio 1974, per quanto compatibili con la presente legge.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge determinato in complessive lire 2.200.000.000, si provvede con la utilizzazione della disponibilità per uguale importo, del fondo previsto al cap. 324 art. 2 del bilancio di previsione 1974, avente ad oggetto: «Fondo globale destinato al finanziamento di leggi in corso di approvazione».

La competenza della spesa di cui al primo comma è posta a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge e perfezionata.

Art. 5.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e 60 dello statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 febbraio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1975, n. **18**.

Fondo regionale per il trasporto gratuito o agevolato di lavoratori e studenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 straord. del 12 febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione assegna contributi alle province ed ai comuni in proporzione agli oneri sopportati da ciascun ente per assicurare viaggi gratuiti o agevolati sui mezzi di trasporto extraurbani ai lavoratori ed agli studenti.

Art. 2.

Il contributo regionale verrà erogato in proporzione agli oneri sopportati dagli enti locali con carico al bilancio dello esercizio 1974, per i trasporti dei lavoratori, con carico ai bilanci degli esercizi 1974 e 1975 per i trasporti degli studenti frequentanti gli anni scolastici 1973-74 e 1974-75.

Art. 3.

La giunta regionale sentito il parere della quinta commissione, fisserà i criteri di ammissibilità e le proporzioni di riparto del fondo disponibile fra le province ed i comuni che avanzeranno documentata richiesta di rimborso per le agevolazioni concesse nel rispettivo ambito territoriale, con priorità per gli oneri relativi al rimborso integrale degli abbonamenti ferroviari e delle spese sostenute dagli enti locali necessitati all'organizzazione del trasporto agevolato.

Art. 4.

Gli enti locali possono destinare il contributo regionale in tutto o in parte a favore di imprese private o pubbliche o di enti autorizzati al trasporto di viaggiatori, se con questi hanno stipulato regolare convenzione per la gratuità o la riduzione delle spese di trasporto dei lavoratori e degli studenti.

Art. 5.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, fissato per l'anno 1974 in L. 1.500.000.000 si farà fronte con le disponibilità di cui al cap. 324/2 «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione» dello stato di previsione della spesa del bilancio **1974**.

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Per gli esercizi successivi al 1974 gli oneri saranno determinati con legge di approvazione dei relativi bilanci, nei limiti dello stanziamento previsti al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 febbraio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1975, n. **19**.
Integrazione alla legge regionale del 12 novembre 1974, n. 37.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *straord. del* 12 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 17 della legge regionale n. 37 del 12 novembre 1974 è integrato dal seguente comma:

« Per gli esercizi successivi al 1974 gli stanziamenti saranno determinati con legge di bilancio nei limiti previsti per lo esercizio 1974 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 febbraio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1975, n. **20**.
Determinazione dei contributi da corrispondere ai comuni per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane ai sensi della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *straord. del* 12 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo spettante ai comuni ed ai consorzi di comuni costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21, per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane di cui all'art. 4 della stessa legge è fissato nella misura di L. 200.000 per chilometro, elevata a L. 250.000 per chilometro nel caso di strade aventi larghezza media, misurata dai cigli esterni delle banchine, maggiore di m. 5,00, ovvero nel caso di strade che ricadono nel territorio di comuni facenti parte di comunità montane.

Tale contributo non potrà comunque superare il 70 % della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo con riferimento alla data del provvedimento di classificazione emanato dal presidente della giunta regionale.

Esso verrà erogato di norma in unica soluzione, sulla base del consuntivo delle spese sostenute nel corso dell'anno solare e della deliberazione del consiglio comunale che liquida le spese stesse.

E' ammessa tuttavia la corresponsione durante l'anno solare di acconti sul contributo spettante, entro i limiti del 70 % delle spese frattanto sostenute, debitamente documentate e liquidate.

Art. 3.

In aggiunta ai contributi previsti dall'art. 1 della presente legge, possono essere concessi contributi sino al 70 % della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale e l'adeguamento, anche con varianti, rettifiche ed ammodernamenti, delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane di cui all'art. 4 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21.

La concessione dei contributi di cui al precedente comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative, a tutti gli effetti di legge.

Le deliberazioni degli enti locali di approvazione dei progetti previsti dalla presente legge sono esecutive ai sensi dello art. 130 della Costituzione. Sui progetti non è richiesto alcun parere nè ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi uffici.

Art. 4.

I contributi di cui al precedente articolo sono erogati su richiesta motivata delle amministrazioni interessate, con decreto del presidente della Regione, in esecuzione di deliberazione della giunta adottata nei limiti dell'apposito stanziamento previsto dal bilancio.

Art. 5.

I comuni e gli uffici provinciali del genio civile sono tenuti a compilare ed aggiornare, annualmente, appositi elenchi descrittivi delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane ai sensi della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21 .

In tali elenchi devono figurare anche gli estremi del provvedimento regionale di nuova classificazione.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto allo art. 1 della presente legge si farà fronte mediante l'introduzione nel bilancio della Regione per l'esercizio 1975 e per quelli successivi, di apposito capitolo « Contributi per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane » con una spesa annua di L. 1.200.000.000.

Per le finalità di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di L. 5.000.000.000 ripartite in parti uguali negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, con l'introduzione nel bilancio della Regione di apposito capitolo « Contributi per la sistemazione generale e l'adeguamento delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane ».

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 febbraio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1975, n. **21.**

Istituzione di un comitato per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *straord. del* 12 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione del comitato

E' istituito un comitato regionale per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri, ai sensi dell'art. 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 2.
Compiti del comitato

Sono compiti del comitato:

a) predisporre gli indirizzi generali per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici con l'attività degli enti ospedalieri, in attuazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;

b) formulare le direttive sulla utilizzazione e il miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito del territorio regionale;

c) esaminare lo stato e la distribuzione nonchè l'attività dei presidi e dei servizi sanitari degli enti mutualistici, formulando proposte per la loro utilizzazione ai fini dell'attuazione di programmi regionali di interventi sanitari;

d) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla richiesta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di assistenza malattia nonchè agli enti previdenziali di deliberare l'istituzione di nuove strutture o servizi sanitari;

e) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla richiesta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di assistenza malattia nonchè agli enti previdenziali di deliberare l'assunzione di personale sanitario;

f) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 19, secondo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla determinazione dei contingenti di personale degli enti mutualistici nonchè degli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, da comandarsi presso la regione Puglia;

g) esprimere parere su ogni altra questione che, in materia di sanità pubblica, gli venga sottoposta.

Art. 3.
Composizione del comitato

Il comitato è composto da:

a) l'assessore alla sanità della regione Puglia, che lo presiede;

b) tre componenti del consiglio regionale di cui uno in rappresentaza della minoranza;

c) sette membri in rappresentanza degli enti locali, di cui cinque nominati dalla segreteria regionale dell'ANCI, in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza, e due dalla presidenza regionale dell'UPI;

d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, in rappresentanza degli utenti dei servizi sanitari ospedalieri e di base;

e) un rappresentante, designato dalla rispettiva presidenza nazionale, di ciascuno dei seguenti istittui ed enti:

INAM, INADEL, ENPAS ed ENPDEP;

f) un rappresentante, designato congiuntamente dai rispettivi organismi amministrativi provinciali, di ciascuna cassa mutua di malattia dei lavoratori autonomi pugliesi;

g) quattro rappresentanti degli enti ospedalieri pugliesi, designati dalla giunta regionale, dei quali due in rappresentanza degli enti ospedalieri di zona, uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali provinciali ed uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali regionali;

h) otto esperti di programmazione o di organizzazione sanitaria designati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità;

i) un rappresentante dell'ANEA regionale.

Art. 4.
Durata del comitato

Il comitato dura in carica fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica l'attività del comitato.

Art. 5.
Ufficio di segreteria

Presso l'assessorato alla sanità della Regione è istituito l'ufficio di segreteria tecnica del comitato di coordinamento.

La direzione dell'ufficio suddetto è affidata ad un funzionario della regione Puglia appartenente alla settima fascia funzionale, al quale compete l'indennità di coordinamento di ufficio.

Il funzionario di cui al precedente comma è designato dalla giunta regionale con i criteri che regolano le nomine dei coordinatori di ufficio.

Art. 6.
Indennità per i componenti del comitato

Ai componenti il comitato competono le indennità ed i trattamenti come stabiliti nella legge regionale recante norme per la corresponsione delle indennità dovute ai componenti delle commissioni di nomina regionale.

Art. 7.
Oneri finanziari

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Le spese sono imputate al capitolo del bilancio regionale, da istituire, che stanzia le somme destinate alla gestione dei servizi di erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Art. 8.
Dichiarazione di urgenza della presente legge

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dello art. 60 dello statuto della regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 febbraio 1975

TRISORIO LIUZZI

(1765)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750910)